

## Contratto e controversie interpretative

Nella mattinata del 9 aprile presso il Dipartimento della pubblica sicurezza si è riunita la Commissione paritetica per affrontare e risolvere controversie interpretative di una serie di norme contrattuali, alcune delle quali sono state finora oggetto di dubbi applicativi nelle varie realtà territoriali.

Riteniamo in questa sede di offrire un quadro riassuntivo del confronto con l'amministrazione che ha riguardato i primi sette dei quattordici punti all'ordine del giorno.

**1) Indennità per i servizi esterni (art. 8 d.P.R. 170/2007): pagamento in misura doppia.**

La Commissione ha stabilito che le modalità applicative della norma riguardante il pagamento dell'indennità per i servizi in misura doppia sono indicate in modo chiaro dall'articolo contrattuale e compete soltanto a chi, sulla base di quanto prevedono le norme vigenti dell'ANQ, espleta l'orario settimanale a giorni alterni svolgendo, pertanto, due servizi ordinari nella medesima giornata. Sulla questione il Siulp ha sottolineato che si tratta di un aspetto particolare della problematica più ampia dell'attribuzione dell'indennità per i servizi esterni che richiederà una nuova discussione ed un confronto all'atto della riapertura del tavolo normativo contrattuale. Il Siulp ha, inoltre, chiesto che venga chiarito che l'attribuzione di 30 turni massimi mensili a ciascun dipendente, ad invarianza di spesa, deve essere inteso come dato numerico massimo calcolato nell'arco di 11 mesi. Ciò al fine di garantire il pagamento di tutti i turni esterni espletati a coloro che svolgono servizi a giorni alterni nel caso in cui, in un determinato mese, un singolo dipendente venga impiegato in due turni ordinari giornalieri per oltre 15 giorni superando i 30 turni mensili. Sul punto la Commissione ha concordato e questa specificazione verrà direttamente chiarita nella prossima circolare esplicativa sulle norme contrattuali che verrà emanata a breve.

**2) tutela delle lavoratrici madri (art. 14, comma 1, lett. a) d.P.R. 170/2007). Esonero dalla sovrapposizione completa dei turni a richiesta degli interessati.**

La Commissione ha convenuto che, ferma restando la formulazione della norma contrattuale, che non consente specificazioni interpretative estensive, sia necessaria l'emanazione di una circolare che impartisca direttive per rendere concretamente applicabile la norma in esame, avvalendosi anche di altri istituti normativi esistenti, come la flessibilità dell'orario di lavoro e la mobilità interna, per favorire ed agevolare, in ogni modo possibile, la tutela dei figli minori, contemperando, altresì

l'applicazione della norma con le esigenze di organizzazione e funzionalità degli uffici e con il rispetto dei diritti anche di tutti gli altri dipendenti dello stesso ufficio.

**3) terapie salvavita (art. 13, comma 2, d.P.R. 170/2007). Idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.**

Si è deciso che nella circolare di prossima emanazione relativa all'applicazione delle norme contrattuali verrà specificato che il dipendente che abbia l'esigenza in esame potrà chiedere, con effetto vincolante per l'amministrazione, di espletare un'adeguata articolazione dell'orario di lavoro.

**4) congedo ordinario (art. 11, comma 5, d.P.R. 170/2007). Computabilità del servizio di leva ai fini della maturazione del congedo ordinario.**

La Commissione ha concordato che venga computato il servizio di leva prestato presso altre Amministrazioni ai fini della maturazione del congedo ordinario. Anche questo punto verrà dettagliatamente specificato nella circolare applicativa delle norme contrattuali di prossima emanazione.

**5) aspettativa (art. 12, comma 3, d.P.R. 170/2007). Presupposti per**

l'applicazione delle disposizioni relative al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in maniera parziale.

Sulla questione l'Amministrazione ha recepito le osservazioni proposte dal Siulp e dagli altri rappresentanti sindacali convenendo di inviare al Dipartimento della funzione pubblica una richiesta d'incontro finalizzata all'emanazione di una sua specifica direttiva concertata con il Ministero dell'economia e finanze ed idonea ad essere applicata in forma analoga per tutte le Amministrazioni del Comparto sicurezza e difesa.

**6) trattamento di missione (art. 6, comma 11, d.P.R. 170/2007). Interpretazione della disposizione relativa al rimborso forfettario del trattamento economico di missione.**

Si è stabilito che, nei casi in cui una missione sia iniziata con la richiesta di fruizione del rimborso in forma forfettaria e poi, per ragioni non imputabili al richiedente, il servizio abbia avuto una durata inferiore, la missione debba essere liquidata secondo le modalità di trattamento ordinario, fatta salva la inderogabile necessità di presentare la documentazione delle spese sostenute. In tale contesto potranno essere rimborsati, previa motivata

attestazione, i pasti non consumati. È stato chiesto di precisare tali aspetti anche nella circolare da emanare. Il Siulp ha posto alcune questioni riguardanti le modalità di pagamento delle missioni all'estero e del rimborso delle spese di viaggio effettuato con autovettura. Altre sigle sindacali hanno rappresentato altri aspetti riguardanti il tema delle missioni che non potevano essere affrontati in sede di Commissione Paritetica. Per tale ragione i rappresentanti dell'Amministrazione si sono impegnati ad organizzare a breve una specifica riunione con l'Ufficio Tep per chiarire le questioni sollevate in materia di pagamento di missioni.

**7) diritto allo studio (art. 16 d.P.R. 170/2007). Modalità di utilizzazione delle 150 ore di permesso.**

La Commissione ha deciso che le 150 ore potranno essere fruite anche in un'unica soluzione, come nel caso di documentate e comprovate esigenze legate alla predisposizione della tesi di laurea, o alla frequenza di corsi riconosciuti dall'ordinamento. Inoltre è stato chiesto di specificare nella circolare da emanare tutti i dettagli emersi sulla questione nel corso della riunione, tra cui la possibilità di fruire dei quattro giorni che precedono l'esame, senza considerare il giorno di viaggio, oltre il fatto che, nel caso in cui il dipendente abbia sostenuto l'esame, anche se non lo ha superato, o non lo abbia potuto sostenere per ragioni a lui non imputabili (es. impedimento del docente, spostamento ad altra data della sessione d'esame) al collega spettano comunque ulteriori quattro giorni per la ripetizione, o per l'effettuazione dell'esame nella nuova data fissata. Inoltre si è introdotto il riconoscimento del diritto di fruire delle 150 ore anche per coloro i quali frequentano corsi formativi all'estero, sempre che siano riconosciuti dalle norme vigenti in materia dell'ordinamento italiano.

Il Siulp ha altresì chiesto, e l'Amministrazione ha accolto la proposta, d'inserire nella circolare esplicativa sulla materia la possibilità di fruizione delle ore di permesso studio anche in forma frazionata (es. solo le 3 ore del rientro) rispetto all'orario di servizio giornaliero.

ndr

### Perché non pagano gli straordinari

Anche quest'anno registriamo il solito ritardo nel pagamento degli straordinari relativi ai primi mesi del 2008. Per dovere di pura cronaca, diciamo subito che l'anno scorso i pagamenti in questione furono effettuati nella prima decade di aprile.

Chiariamo subito che il ritardo è dovuto alla definizione della procedura contabile finalizzata al travaso dei fondi dal Ministero del Tesoro a quello dell'Interno.

Quest'anno tuttavia si è aggiunta una ulteriore complicazione con l'attuazione di un sistema ideato nella passata legislatura ma attuato solo ora con l'intento di controllare meglio la spesa.

Detto sistema prevede la ripartizione dei fondi destinati alla Polizia di Stato per il pagamento delle voci principali ed accessorie della retribuzione in tre Capitoli di gestione, e precisamente uno per i servizi di ordine pubblico, un altro per i servizi di Polizia Giudiziaria e l'ultimo per i servizi di controllo del territorio. È per questa ragione che persino sui tabulati degli iscritti ai sindacati il personale risulta suddiviso in questi tre settori, ed ovviamente, rispetto all'attuazione di questo sistema, il Dipartimento è in sistematico ritardo.

Appaiono, dunque, completamente destituite di fondamento le voci e, cosa ancor più grave, le tesi diffuse addirittura sui giornali che attribuiscono i ritardi alle innovazioni prodotte dalla legge finanziaria che, riportiamo testualmente dall'articolo apparso su "Bari Sera" nell'edizione di sabato 29 marzo 2008 a firma Donatella Lopez, "non permettono il pagamento degli straordinari al personale delle Pubbliche Amministrazioni se queste non hanno introdotto i sistemi automatici delle presenze".

Si tratta di una vera e propria Bufala.

La serietà che ci ha sempre contraddistinto ci impone di stigmatizzare ogni falso scoop che depista la categoria e spiazza anche il giornalista che in buona fede non ha verificato notizie propalate da fonti evidentemente non attendibili.

Sappiamo che alcune delle competenze arretrate sono state ad oggi già corrisposte. Entro la fine del mese di aprile si spera venga completato il quadro dei pagamenti.

La Segreteria Regionale Puglia.

**Il recupero delle somme erroneamente corrisposte**

Pagina 2

**Criminalità informatica e legislazione**

Pagina 3

# Il recupero delle somme erroneamente corrisposte

Con la sentenza n. 293 del 04/02/08, il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha fissato alcuni importanti principi in tema di recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. al proprio dipendente. Anzitutto, ha precisato che il versamento di emolumenti non dovuti co-

## Negozi aperti anche i giorni festivi

I negozianti possono decidere se tenere sempre aperti i loro esercizi commerciali, anche nei giorni festivi. Vietare l'apertura durante le feste restringe di fatto la concorrenza ed ostacola l'adozione di strategie differenziate da parte dei negozianti, penalizzando i consumatori. Questo è il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, contenuto nella segnalazione AS448 del 31 marzo 2008, pubblicata sul suo sito web il 5 aprile scorso. Il giudizio dell'Autorità prende spunto da un fatto avvenuto in occasione della Pasquetta a Roma, dove sono stati multati diversi commercianti del centro per aver alzato le serrande dei loro negozi, nonostante il divieto di un'ordinanza comunale del 2005, ancora in vigore; ma il discorso riguarda tutti i comuni italiani ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte. L'Antitrust sottolinea, infatti, che il decreto legislativo del 1998, contenente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, stabilisce la liberalizzazione delle aperture dei negozi nei Comuni a vocazione turistica, prevedendo una deroga alla chiusura domenicale e festiva. In tal modo nelle città con grandi flussi turistici si può avere una maggiore e positiva concorrenza tra esercenti. Nel caso di Roma e dell'ordinanza del sindaco risalente al 2005, invece, la deroga è prevista solo il 1° Novembre e l'8 Dicembre e solo per alcune zone del centro le domeniche durante tutto l'anno. Per questo motivo, l'Autorità "auspica che il Comune di Roma riesami il contenuto dell'Ordinanza in questione nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali una libera determinazione delle modalità di svolgimento della propria attività economica".

**Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.**

stituisce una fattispecie di indebito (oggettivo) ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., e, come tale, la successiva attività volta al recupero è "esercizio... di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale". Peraltro, essa "ha carattere di doverosità e costituisce diritto... non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate" (ex pluribus, Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sez. Giur., 15/01/02, n. 8; Cons. St., Sez. IV, 17/12/03, n. 8274; id., Sez. VI, 12/12/02, n. 6787; id., 20/12/05, n. 7221, citt.). Da quanto, deriva - sempre a detta dei Giudici di appello - che l'atto con il quale viene disposto il recupero delle somme non necessita di motivazione alcuna, e si deve limitare ad indicare "le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte" (ex multis Cons. St., Sez. IV, 22/10/01, n. 5540; id., 22/09/05, n. 4983; id., Sez. VI, 20/06/03, n. 3674; id., 10/01/03, n. 43, citt.), essendo evidente che essa "de-

ve ritenersi insita nell'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, così che i provvedimenti di recupero non richiedono comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati (tale configurandosi semmai il solo interesse al buon andamento della P.A., sicuramente compresso dall'aver essa anticipato emolumenti non dovuti), se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore". Da tale considerazione - poi - consegue anche la irrilevanza della (eventuale) buona fede del soggetto percipiente, che non può costituire alcun ostacolo per la P.A. ai fini di recupero (ex pluribus, Cons. St., Sez. VI, 12/07/04, n. 5067; id., 03/12/03, n. 7953; id., 07/07/03, n. 4012; id. 17/10/05, n. 5813, citt.), neppure quanto l'esercizio dell'attività avvenga a notevole distanza di tempo dall'erogazione delle somme; circostanza, quest'ultima, che, lungi dall'incidere sulla legittimità del provvedimento (e dell'attività) di recupero, comporta "in

capo all'Amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore" (Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sez. Giur., 14/10/99, n. 517; Cons. St., Sez. IV, 22/09/05, n. 496, citt.). In tal senso, quindi, la P.A. pone in essere un atto legittimo ove questo si limiti "all'acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente" ed alla richiesta di restituito (in ogni caso, con indicazione dell'errore in cui è incorsa l'Amministrazione, in relazione al titolo fondante l'erogazione, ai conteggi che hanno portato a determinarne l'ammontare o ad atti con i quali è stato determinato l'effettivo trattamento economico). Ove l'atto intervenga a distanza di tempo dall'avvenuta corresponsione, e pur non dovendosi considerare (come visto) l'eventuale buona fede del dipendente quale elemento "paralizzante" la richiesta, la P.A. deve - però - disporre il recupero con modalità idonee a non incidere negativamente sul dipendente stesso (ad esempio, autorizzando una rateazione delle somme dovute, in luogo di un pagamento una tantum).

## "Dolce... SIULP"

Ultimamente alla Polizia Stradale di Bari ci sono stati diversi pensionamenti: per limiti d'età, per raggiungimento dei parametri contributivi, per riforma totale a seguito di patologie invalidanti.

Comune denominatore di questi eventi è stato il pranzo di saluto, un ideale spartiacque tra passato lavorativo e futuro non meno carico di aspettative. Il momento conviviale è particolarmente apprezzato perché, tra brindisi in rima baciata e scrosci di risate genuine, si raccontano aneddoti, si ricordano episodi curiosi, si aprono memorie lontane nel tempo. I vecchi colleghi delle "mitiche" autopattuglie, si ritrovano e tra una pacca e l'altra rievocano simpatiche storie il cui attacco iniziale è il consueto: "Ti ricordi quella volta...".

Da questi racconti, mai banali o scontati, trapela il significato profondo della vita, la capacità di cogliere il senso autentico delle cose che solo un uomo immerso totalmente nella realtà è in grado di scorgere. Emerge l'attaccamento autentico alla istituzione Polizia di Stato e (senza nulla togliere ad altri settori) alla Polizia Stradale.

Questo attaccamento e questo desiderio di dare il massimo, emergono anche nelle sudette circostanze conviviali nelle quali la varietà (e bontà) delle portate - direi nuziali - esprime il desiderio del festeggiato di fare bella figura fino in fondo, per lasciare una traccia del passaggio nel nostro piccolo mondo quotidiano.

Il momento culminante è quello dei discorsi finali accompagnati dal taglio della torta e dai brindisi con lo spumante.

Sulla torta spicca il distintivo della specialità nella quale il collega ha lavorato, ha sofferto, si è arrabbiato, ha gioito durante la vita professionale. Spiccano *Centauri* confezionati di tutti i modi e collocati nelle posizioni più disparate: al centro torta, ai lati, sopra, sotto.

Eppure, alla festa del collega Fortunato Foti, per anni in servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Gioia del Colle, sono rimasti sorpresi.

Il collega e amico Fortunato, senza fare torti (e... torte) a nessuno, è un pioniere del Siulp, organizzazione nella quale ha fatto parte per decenni: grazie alla sua affabilità ha conquistato la stima di noi tutti. Alla sua festa di commiato c'erano molti colleghi già in pensione (tra cui un arzilla ottuagenario) e altri in servizio tra i quali chi scrive e il collega Francesco Valendino.

Come dicevo, la sorpresa l'ho avuta al momento della torta.

Sul dolce c'era in evidenza il centauro della stradale.

Più in basso c'era il logo del S.I.U.L.P.

Tutto ciò mi ha fatto riflettere. Infatti, ho conosciuto diversi colleghi seguaci fino all'inverosimile di tante cose o ideali, ma non avevo ancora notato un collega che ha inteso festeggiare il pensionamento onorando anche il sindacato di polizia del quale ha fatto parte da sempre.

Grazie, collega Fortunato.

Che il buon Dio ti accompagni sempre e ti faccia godere la meritata pensione.

Paolo Zini, Segretario Provinciale SIULP Bari.

## In bolletta tutti i numeri chiamati

Il Garante Privacy ha deciso che sulle bollette del telefono dal prossimo 1° luglio anche le ultime tre cifre dei numeri telefonici potranno essere scritte in chiaro. Insomma, stop ai numeri "mascherati" per agevolare le esigenze di controllo del traffico telefonico e l'esattezza degli addebiti sulle fatture. Gli abbonati, che vorranno continuare a ricevere l'elenco dei numeri chiamati con le tre "X" al posto delle ultime tre cifre, dovranno espressamente farne richiesta al proprio gestore telefonico. Ricordiamo che fino ad ora è stato possibile ricevere le fatture dettagliate con i numeri totalmente in chiaro solo ed unicamente in caso di contestazioni e per periodi ben definiti e limitati nel tempo.

Ovviamente il provvedimento, datato 13 marzo 2008 e pubblicato per ora sul sito del Garante il 1° aprile scorso, vale sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile. La facoltà concessa dall'Autorità potrà essere esercitata dopo avere informato tutti gli abbonati, attraverso un'informativa apposita che ciascun gestore dovrà inserire all'interno di almeno due bollette e dovrà pubblicare on line sul proprio sito web. Tale informativa, oltre a dover menzionare la decisione del fornitore di avvalersi dell'autorizzazione del Garante, dovrà specificare che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno "in chiaro", salvo che non richiedano il mascheramento delle ultime tre cifre. Inoltre, essa dovrà invitare tutti questi abbonati ad informare coloro che utilizzino l'utenza che la bolletta arriverà completa di tutti i numeri chiamati.

# Criminalità informatica e legislazione

Dal 5 aprile è in vigore anche in Italia la Convenzione di Budapest del 2001 sulla criminalità informatica, approvata dal Parlamento il 27 febbraio 2008. La legge n. 48/2008 che la contiene è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile scorso, anche se la Convenzione per la Comunità Europea è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e la sua ratifica a tutt'oggi è sottoscrivibile da tutti gli Stati del mondo. Essa, scritta in francese, viene inserita in allegato alla legge ed ha come primo obiettivo la persecuzione di tutti gli atti criminali perpetrati attraverso l'uso del computer e di internet, allargando, quindi, gli orizzonti del problema; infatti, ad essere nel mirino sono tutti i reati che violano i diritti d'autore (il così detto copyright), le frodi, la pedopornografia e la sicurezza delle reti (come gli scherzetti combinati dai "pirati" informatici). In ogni caso tutti i reati saranno punibili anche se le prove raccolte saranno in forma elettronica. Questo primo trattato sulla criminalità informatica prevede, poi, una collaborazione tra gli Stati sottoscrittori, che dovrà essere la più ampia possibile e dovrà rispettare gli accordi internazionali. Tuttavia, la legge non si limita a ratificare il documento di base, perché prevede anche l'adeguamento della nostra normativa in tale settore alla luce della Convenzione. A subire modifiche è stato, innanzi tutto, il codice penale. Ad esempio, sono stati inseriti dei nuovi articoli, come quello che prevede fino ad un anno di carcere per chi fa una falsa dichiarazione od attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. In questo modo sarà senza dubbio scoraggiato l'uso fin troppo disinvolto delle smart cards per la firma elettronica attuato da parte di chi non ne è il legittimo intestatario. D'altro canto, non avranno vita facile nemmeno quelli che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, commetteranno frodi ad esempio rilasciando certificati in violazione delle norme di legge, dietro compenso per sé o per altri; infatti, è stabilito che potranno passare in galera fino a tre anni ed essere multati da 51 a 1.032 euro. Altri nuovi articoli concernono il danneggiamento di dati, informazioni, programmi informatici e sistemi informatici o telematici, sia in possesso di privati cittadini, sia dello Stato o di enti pubblici. Le pene previste sono piuttosto pesanti. Si va dai sei mesi a tre anni di prigione per chi cancella distrugge, deteriora, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, per arrivare a rischiare dai tre agli otto anni di reclusione, se gli stessi atti sono diretti verso sistemi pubblici. Comunque, è previsto che tutte le pene possano subire un aumento, qualora a commettere il reato sia un operatore di sistema. Nel codice di procedura penale, invece, sono state inserite nuove norme sulle investigazioni e le acquisizioni di prove, che autorizzano l'autorità giudiziaria, ad esempio, al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi ed altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, presso chi fornisce servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni. Ulteriori modifiche sono state apportate al decreto legislativo che si occupa della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, aggiungendo l'articolo sui delitti informatici e sul trattamento illecito di dati. Pure il Codice sulla Privacy è stato rivisto per adeguarlo alla Convenzione di Budapest. In forza di questi ritocchi, durante le indagini preventive, si potrà ordinare ai fornitori ed agli operatori di

servizi informatici o telematici (che saranno obbligati ad adeguarsi!) di conservare e proteggere, per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, anche nel caso di richieste fatte da autorità investigative straniere. I provvedimenti dovranno in ogni caso essere con-

validati, entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, dal pubblico ministero del luogo di esecuzione, altrimenti perderanno di efficacia. Infine, la legge ha creato un fondo speciale di due milioni di Euro l'anno, a partire dal 2008, per far fronte alle esigenze legate al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia su internet.

## Alla ricerca della solidarietà perduta

Nella mattinata di venerdì 23 marzo u.s. (venerdì santo) un collega residente a San Marco in Lamis ed in forza al Comm.to San Severo, libero dal servizio ed alla guida della propria auto, riusciva a stento ad evitare una collisione provocata da manovra spericolata del conducente altra autovettura.

Da quest'ultima scendevano due pregiudicati i quali, nonostante il collega si fosse qualificato, lo aggredivano con calci e pugni, causandone il ricovero presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo ove le sue condizioni apparivano subito gravi.

Fortunatamente i due aggressori sono stati arrestati dai Carabinieri prontamente intervenuti. Dell'accaduto, quasi contestualmente, veniva informata, dallo stesso collega, la nostra Amministrazione.

Amministrazione che non ci risulta sia preoccupata di inviare qualcuno sul posto, né tantomeno presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo.

Non conosciamo le ragioni di questa "indifferenza", né vogliamo saperle. Qualsiasi giustificazione, a nostro avviso, striderebbe fortemente con il nostro senso "dell'appartenenza" e "spirito di corpo" che l'Amministrazione, in questa circostanza, sembra abbia (involontariamente speriamo) smarrito.

"Smarrimento" sintomatico di (ci auguriamo inconsapevole) manifestazione

## Nessun risarcimento agli imputati assolti

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 11251/08) ha stabilito che non ha diritto al risarcimento dei danni il cittadino che è stato ingiustamente imputato poi assolto.

I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che "in tema di danni provocati dall'attività giudiziaria, l'ordinamento vigente prevede la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito per: a) custodia cautelare ingiusta (art. 314 c.p.p.); b) irragionevole durata del processo (legge 24.3.2001 n. 89, c.d. legge Pinto); c) condanna ingiusta accertata in sede di revisione, ovvero sia errore giudiziario (art. 643 c.p.p.)". Aggiunge poi la Corte che "non prevede invece alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione. Così come ovviamente non consente di duplicare, in sedi processuali diverse, la riparazione dello stesso danno".

di scarsa sensibilità e noncuranza, che è stato reiterato anche nei giorni successivi al drammatico evento.

Le uniche espressioni di spontanea sensibilità e premura sono pervenute dal Capitano Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo il quale, conscio del suo ruolo e mostrando sensibilità e doti consone al suo ruolo, si è recato nel giorno di Pasqua in Ospedale per fare gli auguri al collega ed

informarsi delle sue condizioni di salute.

In certi casi, TUTTI (o quasi ...), sanno che una parola di conforto, una manifestazione d'affetto, possono più di ogni medicina.

Non riteniamo di aggiungere altro. Siamo imbarazzati solo a parlarne ... tuttavia quest'esperienza ci ha fornito indicazioni utili che non dimenticheremo.

Michele CAROTA

## Rivoluzione per gli assegni

Lotta senza quartiere ai passaggi di soldi illegali ed ai pagamenti in nero. Dal prossimo 30 aprile cambieranno alcune regole fondamentali per assegni, libretti al portatore e denaro contante. Secondo, infatti, quanto stabilito in particolare dagli articoli 49 e 50 del decreto legislativo n. 231/2007 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, dovranno essere applicate più severe norme anticiclaggio, che garantiscono maggiore trasparenza e tracciabilità delle somme in movimento. Gli assegni superiori a 5.000 Euro dovranno indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario e dovranno essere sempre contrassegnati con la dicitura "non trasferibile", tanto che i nuovi blocchetti emessi dagli istituti bancari e dalle Poste avranno su ogni assegno questa scritta già stampigliata. Ma niente paura, come chiarito da una circolare del Ministero dell'Economia, chi avesse ancora i vecchi libretti potrà continuare ad usarli, fino al loro esaurimento. Basterà solo scrivere sull'assegno "non trasferibile" a penna.

I così detti "assegni liberi", invece, diventeranno più costosi, perché si dovrà pagare una tassa di 1,50 Euro per ciascuno di essi (non per un blocchetto!) e chiederli per iscritto. Per di più, ogni girata dovrà assolutamente avere, oltre la firma, anche il codice fiscale del girante stesso, senza cui l'assegno non potrà essere pagato. In questo modo il suo potere di circolare sarà notevolmente ridotto. Mentre gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del titolare del conto, cioè quelli intestati "a me medesimo", potranno essere girati unicamente per l'incasso ad una banca od alle Poste, ma non più ad altri. La clausola di non trasferibilità sarà valida anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari. Chi non rispetterà le nuove regole potrà dover pagare una sanzione, che potrà arrivare fino al 40% dell'importo dell'assegno irregolare. Sempre dal 30 aprile i libretti al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a 5.000 Euro. I

vecchi libretti con cifre pari o superiori a questo limite dovranno essere messi in regola entro il 30 giugno 2009, altrimenti si rischia una multa che potrà andare dal 10 al 20% dell'importo del libretto in questione. Si potrà scegliere se prelevare la somma in più e metterla su di un altro libretto, se estinguerli o ancora se trasformarli in libretti di tipo nominativo. Nel caso in cui si dovesse cedere il libretto al portatore ad un altro, si sarà obbligati a comunicarlo, entro 30 giorni, alla banca od alle Poste, scrivendo in chiaro i dati identificativi del nuovo portatore e la data del trasferimento. Il decreto sottolinea che sia le banche, sia le Poste sono tenute a dare ampia informazione di queste nuove regole per i libretti al portatore.

Per quanto riguarda i contanti, invece, dal 30 aprile di quest'anno si potrà trasferire al massimo una somma di 5.000 Euro, contro i 12.500 permessi sino ad ora, tramite banche, istituti di moneta elettronica o le Poste; ma tale limite si riduce a soli 2.000 Euro in caso il denaro contante venga trasferito tramite quegli operatori che svolgono attività di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, cioè i "money transfers".

L'articolo 50 del decreto legislativo, infine, vieta tassativamente l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in modo anonimo o con intestazione fittizia, anche presso Stati esteri. Queste nuove regole rappresentano solo una parte del lungo ed articolato Dlgs n. 231/2007, che sancisce tra le altre cose la nascita presso la Banca d'Italia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), per svolgere compiti di controllo dei flussi di danaro, prescrive obblighi precisi sul controllo dei clienti per chi gestisce le case da gioco (come ad esempio la verifica dell'identità quando si cambiano "fiches" per più di 2.000 Euro) e prevede l'obbligo di tenere un archivio unico informatico in cui conservare, in modo accentratore, tutte le informazioni acquisite attraverso le previste operazioni di identificazione e registrazione.



## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### l'infermit  aggravata dal servizio merita la pensione privilegiata

Il Sig. V.F. ha prestato servizio presso l'Ente Poste Italiane (ora IPOST) dal 1971 al 1995. Nel 1986 venne riconosciuto affetto da "glaucoma cronico semplice", ma continu  a prestare servizio sino al 1995, appunto, quando fu posto in congedo per limiti di et . All'atto del collocamento a riposo il F. avanz  istanza di pensione privilegiata per il glaucoma. Visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera, gli fu riscontrato un glaucoma con degenerazione maculare, il che metteva in evidenza un quadro clinico - avverte la sentenza - "dell'infermit  in questione, riconosciuta nel 1986, progressivamente evoluto in forma peggiorativa nell'arco di circa un decennio di servizio attivo prestato fino al collocamento a riposo nel febbraio 1995". Ma qui comincia il calvario del povero F. La C.M.O., infatti "ha riconosciuto tale infermit  dipendente da causa di servizio, ma ha giudicato che la stessa non avesse comportato inidoneit  dell'interessato al servizio cui era preposto durante la sua attivit  lavorativa". In altre parole: il F. aveva cessato il servizio solo per limiti di et , ma il glaucoma, ancorch  fortemente aggravatosi nei lunghi anni di servizio, non era tale da renderlo inabile allo specifico servizio presso le Poste. Quindi, niente pensione privilegiata! Presentato ricorso alla Corte dei Conti, il F. che aveva la qualifica di dirigente di esercizio, aveva sostenuto in parole semplici - che, essendo in pratica quasi cieco, avrebbe forse potuto fare qualche altro lavoro, ma non certo dirigere un ufficio postale! Nel corso dell'istruttoria, il Giudice ha chiesto un motivato parere della Commissione Medico Legale di Palermo al fine di accertare, appunto, se all'epoca del collocamento a riposo l'infermit  "fosse specificamente tale da renderlo non idoneo al servizio in modo permanente ed assoluto". E qui il colpo di scena! La C.M.L. esamina gli atti, visita il ricorrente, riconosce "l'inabilit  assoluta e permanente a svolgere il servizio considerata la tipologia delle mansioni cui era preposto che costituivano un fattore aggravante per le sue gi  compromesse capacit  visive", ma esprime il parere che l'infermit  "non fosse riconducibile al servizio mancando in

questo alcun fattore di rischio ex se d'insorgenza dell'infermit  medesima"! Contesta l'Avvocato difensore, rilevando come il parere della C.M.L. fosse andato ultra petum sia perch  non le era stato chiesto di esprimersi sulla dipendenza dal servizio, sia perch  tale dipendenza era gi  stata riconosciuta dalle Poste (che, precedentemente, gli avevano anche liquidato l'Equo Indennizzo!) e mai contestata nel corso del giudizio! E, a questo punto, diamo volentieri atto allo scrupolo ed alla competenza del Giudice che ha mirabilmente risolto la questione in favore del ricorrente affermando testualmente che: "Il ricorso merita accoglimento. In disparte la considerazione che l'oggetto del quesito posto al CTU con l'ordinanza istruttoria n.310/06 riguardava esplicitamente l'idoneit  al servizio e non anche la dipendenza da causa del servizio, gi  ammessa dall'IPOST (v. deliberazione n. 1359 del 25 giugno 2001) deve rilevarsi che nello stesso parere reso dalla CML si d  atto della esistenza di fattori di rischio aggravanti insiti nelle prestazioni rese in servizio dal ricorrente onde l'infermit  de qua non pu  che essere ritenuta, a motivo del suo aggravamento in servizio, riconducibile, proprio sotto tale profilo causalmente all'espletamento delle mansioni lavorative, che sicuramente ne hanno determinato l'evoluzione peggiorativa come si dir  qui di seguito. In tale ottica l'affermazione fatta dal CTU. nel parere, reso in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, che l'infermit  oculare determinasse alla data del collocamento a riposo del F. la sua inabilit  assoluta e permanente a svolgere il servizio non pu  essere scissa dall'altra affermazione dello stesso CTU secondo cui la tipologia delle mansioni cui era preposto il ricorrente potesse costituire un fattore aggravante per le sue gi  compromesse capacit  visive." In conclusione, ed in parole poverissime, la Corte ha riaffermato che, se una infermit , comunque contratta, si sia aggravata nel corso ed a causa del servizio, merita la pensione privilegiata, come se il servizio fosse stato la causa unica, diretta ed iniziale. Corte dei Conti, sez. Sicilia, sentenza 19.11.2007 n  3127.

### Le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di ischio, non escludono la tutela dell'infortunio in itinere

Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante norme in materia di "Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", come modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha pi  rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti". Sempre secondo il medesimo testo normativo: "l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate (e, quindi, rientranti nella nozione di "occasione di lavoro" ai fini della copertura assicurativa) quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti". C  posto, sebbene il dettato del D.P.R. n. 1124/65 sopra citato sembrerebbe senz'altro escludere la copertura assicurativa in caso di c.d. "soste non necessitate" effettuate dal lavoratore, occorre perch  rilevare che la giurisprudenza di legittimit  e di merito, ampliando l'ambito della tutela dell'infortunio in itinere rispetto alla previsione legislativa, ha distinto non solo le soste necessitate (quali, ad es., la necessit  di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessit  di soddisfare esigenze fisiologiche) dalle soste voluttuarie (o non necessitate) ma, in questo secondo ambito, ha ulteriormente distinto tra le soste di pochi minuti, insuscettibili di modificare le

condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza. Solo queste ultime escluderebbero la c.d. "occasione di lavoro" presupposto indefettibile per il configurarsi dell'infortunio in itinere. In altri termini, secondo la giurisprudenza ormai pacifica sul punto, la permanenza o meno della copertura assicurativa dipende dalle caratteristiche della sosta, ovvero dalle sue dimensioni temporali e dal verificarsi dell'aggravamento del rischio. La valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'interruzione non necessitate   compito del Giudice del merito, il quale - al fine di verificare se nel caso concreto non venga eluso il carattere finalistico che giustifica la tutela dell'infortunio in itinere - potr  adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio. A questi principi si   sostanzialmente attenuta anche la sentenza in commento laddove, confermando quanto deciso dal Giudice dell'appello ha affermato che le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell'infortunio in itinere. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza del 18 luglio 2007, n. 15973.

### Spazio Schengen: aboliti i controlli di frontiera negli aeroporti

Rimossi i controlli alle frontiere terrestri e marittime,   ora la volta dei controlli alle frontiere aeree: il 30 marzo 2008 si conclude il processo di allargamento dello Spazio Schengen con la soppressione dei controlli alle frontiere aeree fra i paesi entrati a far parte dello Spazio il 21 dicembre dello scorso anno (Estonia, Repubblica ceca, Lituania, Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e i 15 che erano gi  parte del sistema Schengen.

L'abolizione dei controlli alle frontiere segna la conclusione di un processo storico unico, la soppressione, cio , delle frontiere interne fra tutti i 24 paesi dell'Unione. L'allargamento dello spazio Schengen viene dunque a confermare l'impegno dell'Unione a facilitare gli spostamenti legittimi all'interno e verso l'Unione, rafforzando nello stesso tempo la sicurezza delle frontiere esterne europee. Sar  possibile in tal modo viaggiare da un aeroporto all'altro dello spazio Schengen senza ulteriori formalit , con l'effetto positivo di agevolare le procedure per i cittadini, fermo restando che saranno mantenuti i normali controlli di identit  effettuati dalle compagnie aeree ai check-in e all'imbarco, nonch  i controlli di sicurezza previsti per qualsiasi volo a prescindere dalla destinazione. Dossier su "Spazio Schengen: aboliti i controlli di frontiera negli aeroporti".

### Trasferibile vicino casa il poliziotto con figlio di tre anni

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I quater, con la sentenza n. 2521/2008 si   pronunciata sul ricorso proposto CONTRO il Ministero della Giustizia, per l'annullamento di un provvedimento del Ministero della Giustizia, relativo all'applicabilit  al personale del Corpo di polizia penitenziaria della disposizione di cui all'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 [1];

Il TAR ha rilevato l'infondatezza della tesi, propugnata dall'Amministrazione intimata, dell'applicabilit  del citato art. 42 bis alle sole ipotesi di trasferimento da un'Amministrazione all'altra, con esclusione - in ogni caso - delle ipotesi concernenti gli appartenenti alle Forze di Polizia, sostenendo che la ratio del citato art. 42 bis   finalizzata al soddisfacimento di esigenze di vicinanza di entrambi i coniugi lavoratori alla residenza del figlio minore di et  non superiore agli anni tre e affermando il contrasto di una diversa interpretazione con i principi costituzionali;

Ricordiamo che il contenuto dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit  e della paternit , a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53")   il seguente:

Il genitore con figli minori fino a tre anni di et 

dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, pu  essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivit  lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si render  disponibile ai fini di una nuova assunzione.

### Spese sanitarie detraibili, anche con scontrino non parlante

Le spese sanitarie sostenute per acquisto di medicinali nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2007 potranno essere certificate ai fini della deduzione o detrazione Irpef anche tramite scontrino non parlante o incompleto, a condizione che il contribuente lo integri indicando anche su un foglio a parte il codice fiscale dell'acquirente nonch  la natura, qualit  e quantit  dei farmaci acquistati. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E che fornisce nuovi chiarimenti sulla documentazione necessaria per portare in detrazione o deduzione le spese farmaceutiche. La nuova modalit  di certificazione delle spese per medicinali viene adottata per venire incontro alle difficolt  dei contribuenti non in possesso di idonea documentazione, che altrimenti rischiano di non poter usufruire dello sconto Irpef. Viene cos  risolto il problema determinato dalle difficolt  incontrate in sede di prima applicazione della norma che ha introdotto il cosiddetto scontrino parlante. La circolare ricorda comunque che per la certificazione delle spese sanitarie effettuate a partire dal primo gennaio 2008 sar  indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.

### Le nozze non salvano i clandestini dall'espulsione

Le nozze non salvano l'immigrato clandestino dall'espulsione intimata dal questore in quanto il matrimonio non rientra tra i motivi di discriminazione razziale che giustificano l'insosservanza dell'ordine di espulsione. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di un immigrato clandestino che, dopo essere stato raggiunto da un ordine di allontanamento del Questore di Rimini, si era sposato. Il Tribunale, nonostante l'immigrato non avesse ottemperato all'ordine di allontanamento, lo aveva assolto sulla base del fatto che, quasi a distanza di sei mesi, si era effettivamente sposato. A tale decisione si era opposto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, evidenziando che la causa di giustificazione speciale non poteva essere applicata nel caso in questione, considerato anche il lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'ordine di allontanamento e la celebrazione del matrimonio. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, dopo aver ricordato che l'istituto dell'espulsione si colloca in un quadro sistematico che, pur nella tendenziale indivisibilit  dei diritti fondamentali, vede regolati in modo diverso, anche a livello costituzionale, l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Pa se, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici", ha affermato che, "mentre il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali prelude l'espulsione o il respingimento dello straniero, analogo efficacia "paralizzante"   negata, in linea di principio, alle esigenze che caratterizzano la seconda categoria". Se non sussistono motivi discriminatori, quindi, non   lecito disobbedire all'ordine del Questore, neanche in caso di matrimonio.

#### COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 13  
N. 8 - 15 Aprile 2008

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulenti di Redazione  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**  
**MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI**  
**RAFFAELLE TATOLI - LUIGI ROMITA**  
**FORTUNATO FORTUNATO**

Ha collaborato a questo numero:  
**M. CAROTA**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale   gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore   vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.